



# **COMUNE DI VEZZA D'ALBA**

PROVINCIA DI CUNEO

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI)**

**Approvato con delibera C.C. n. 26 del 29/10/2020**

## INDICE

ART. 1	ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
ART. 2	OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3	SOGGETTO ATTIVO
ART. 4	SOGGETTO PASSIVO
ART. 5	VINCOLO DI SOLIDARIETÀ
ART. 6	ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI
ART. 7	PRESUPPOSTO OGGETTIVO
ART. 8	DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI
ART. 9	LOCALI ED AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO
ART. 10	DECORRENZA DELLA TASSA
ART. 11	PIANO FINANZIARIO
ART. 12	DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
ART. 13	COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA
ART. 14	UTENZE DOMESTICHE
ART. 15	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE
ART. 16	TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
ART. 17	CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 18	TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 19	MODALITÀ DI COMPUTO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE
ART. 20	OBBLIGO DI DICHIARAZIONE
ART. 21	CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
ART. 22	TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI
ART. 23	SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI
ART. 24	ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI
ART. 25	RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI
ART. 26	RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
ART. 27	RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART. 28	APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
ART. 29	CUMULO DI RIDUZIONI

ART. 30	ESENZIONI
ART. 31	MODALITA' E SCADENZE DEI VERSAMENTI
ART. 32	DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI
ART. 33	RIMBORSI
ART. 34	VERSAMENTI MINIMI
ART. 35	TRIBUTO PROVINCIALE
ART. 36	FUNZIONARIO RESPONSABILE
ART. 37	CONTROLLI
ART. 38	ACCERTAMENTI
ART.39	SANZIONI E INTERESSI
ART. 40	CONTENZIOSO
ART. 41	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART. 42	DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

ALLEGATO 1 – utenze domestiche

ALLEGATO 2 – utenze non domestiche

TABELLA 2

TABELLA 2B

## **ART. 1 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1 -Per la copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita, nell'ambito dell'Imposta Comunale Propria (IUC) la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicarsi secondo quanto disposto dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.

2 -L'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha disposto l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

3 -La TARI è destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità e trasparenza.

4 -L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendo il Comune adottare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, comma 668, della L. 147/2013.

## **ART. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

1 -Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di VEZZA D'ALBA della Tassa sui rifiuti (TARI) e integra la disciplina legislativa stabilita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 147/2013

2 -Il presente Regolamento fissa i criteri per l'applicazione del tributo al fine di:

- definire i coefficienti ed i meccanismi di determinazione delle tariffe delle diverse utenze, unitamente alle modalità di applicazione del tributo
- classificare le categorie di utenza, nel rispetto delle disposizioni dettate dalla legislazione nazionale, in considerazione della potenzialità di rifiuti conferiti
- esercitare la potestà regolamentare con particolare riferimento alla gestione del tributo, alle riduzioni ed agevolazioni previste dal legislatore.

3 -Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ART. 3 SOGGETTO ATTIVO**

1 -Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune di VEZZA D'ALBA sul cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

2 -In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa fra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

## **ART. 4 SOGGETTO PASSIVO**

1 -La tassa è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e rifiuti espressamente assimilati agli urbani.

2 -In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è assolta dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

3 -In presenza di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune, è il soggetto che gestisce i servizi comuni; I locali e le aree scoperte in uso esclusivo restano invece a carico dei singoli occupanti o detentori.

4 -Gli Uffici comunali possono richiedere all'amministratore di condominio ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al comma precedente la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree del condominio e del centro commerciale integrato.

5 -Per le organizzazioni prive di personalità giuridica e le associazioni non riconosciute la tassa è dovuta da chi le presiede o le rappresenta, con vincolo di solidarietà tra tutti i soci. Per i locali destinati ad attività ricettiva (residence, affittacamere, Bed & Breakfast e simili) la tassa è dovuta da chi gestisce l'attività.

## **ART. 5 VINCOLO DI SOLIDARIETÀ**

1 -La tassa è dovuta da coloro che detengono o possiedono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che detengono in comune i locali o le aree stesse.

## **ART. 6 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1 -Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti alle istituzioni scolastiche statali è disciplinato in conformità con la normativa vigente.

## **ART. 7 PRESUPPOSTO OGGETTIVO**

1 -Il presupposto oggettivo è costituito dal possesso, dall'occupazione o dalla detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2 -Sono considerati, ai fini dell'assoggettamento alla tassa sui rifiuti, tutti i fabbricati esistenti sul territorio comunale, nonché qualsiasi costruzione stabilmente ancorata al suolo, chiusa su tre lati, a qualsiasi uso adibita.

3 -La presenza di arredo oppure l'attivazione di uno solo dei pubblici servizi di erogazione elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4 -La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

## **ART. 8 DEFINIZIONE DI AREE IMPONIBILI**

1 -Sono assoggettabili alla tassa tutte le aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibite, delle utenze non domestiche a cui è applicata la tassa.

2 -Per i distributori di carburante, oltre ai locali, è di regola soggetta a tassa l'area di proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a mq. 20 per colonnina di erogazione.

## **ART. 9 LOCALI ED AREE ESCLUSI DAL TRIBUTO**

1 -Sono esclusi dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili, giardini e parchi;
- b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio comune tra i condomini;
- c) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a di utenze non domestiche, ad eccezione delle aree scoperte operative.
- d) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta dei veicoli
- e) gli impianti di autolavaggio, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi e le aree adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di lavaggio.

2 -Sono altresì esclusi dal tributo i locali che non possono produrre rifiuti o che non comportano la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono destinati, come, a titolo esemplificativo:

- a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
- b) i fabbricati danneggiati, inagibili, in ristrutturazione, purché tale circostanza sia attestata da opportuna documentazione, limitatamente al periodo durante il quale permangono dette condizioni e vi sia effettiva assenza di occupazione;
- c) le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, forni, locali di essiccazione e stagionatura (senza

lavorazione), i silos e simili, le serre, i granai, ove non si ha, di regola, presenza umana;

- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti; sono invece soggette alla tassa le superfici destinate ad usi diversi da quello sopra indicato, come ad esempio quelle adibite a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, accesso e simili.
- e) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, le superfici occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infissi stabilmente al suolo.

3 -Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti, ovvero da autocertificazioni rilasciate dai soggetti passivi del tributo.

## **ART. 10 DECORRENZA DELLA TASSA**

1 -La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2 -L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione, o il possesso dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa.

3 -La cessazione nel corso dell'anno della detenzione, occupazione o possesso dei locali e delle aree, purché debitamente accertata a seguito di dichiarazione presentata entro i termini di cui al successivo articolo 21, comporta la cessazione dell'obbligazione tributaria nonché il rimborso del tributo eventualmente già versato, a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui hanno avuto fine l'occupazione, la detenzione o il possesso.

4 -In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione, detenzione o possesso, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali ovvero se la tassa sia assolta dal subentrante, o se la cessazione sia stata accertata dall'Ufficio di Polizia Municipale

5 -Le variazioni intervenute nel corso dell'anno nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento della tassa, producono effetti dal primo giorno successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tassa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 21, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione della stessa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

## **ART. 11 PIANO FINANZIARIO**

1 -La gestione dei rifiuti, attività “di pubblico interesse”, comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale, secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

2 -La tassa sui rifiuti, di seguito denominata “tariffa”, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di raccolta e di pulizia stradale, nonché i costi di trattamento, recupero e/o smaltimento dei rifiuti.

3 -I costi annuali devono risultare dal Piano Economico Finanziario (P.E.F.) redatto dai soggetti gestori del servizio integrato secondo le prescrizioni contenute nella delibera ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) n. 443 del 31.10.2019 recante “**Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti**” e nell’allegato “A” che definisce il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (**MTR**) 2018-2021.

4 -Il Piano Finanziario è validato dall’Ente territorialmente competente e approvato dall’Autorità di Regolazione per

## **ART. 12 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1 -Il Consiglio Comunale, entro il termine fissato dalla normativa vigente, approva le tariffe sulla base del Piano Finanziario, secondo il metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n.158 e i criteri di cui all’allegato A al MTR.

2 -La tariffa è commisurata all’anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

3 -La tariffa è altresì commisurata alla qualità ed alla quantità media ordinaria dei rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte

4 -In caso di mancata deliberazione a valere per l’anno di riferimento, si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

## **ART. 13 COMPOSIZIONE DELLA TARIFFA**

1 -La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica.

2 -La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all’entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

3 -La valorizzazione economica dei materiali recuperati e venduti viene sottratta dall'ammontare del corrispettivo riconosciuto al gestore del servizio, con le modalità previste dal MTR.

#### **ART. 14 UTENZE DOMESTICHE**

1 -Sono utenze domestiche quelle relative alle civili abitazioni ed alle loro pertinenze, quali cantine, soffitte, autorimesse, locali d sgombero.

2 -Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

3 -Per i nuclei familiari residenti nel Comune di Vezza d'Alba, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di riferimento aggiornato con le variazioni risultanti all'anagrafe comunale fino alla data di emissione degli avvisi d pagamento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data avranno efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno seguente.

4 -Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad esempio colf e badanti che dimorano presso la famiglia.

5 -Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6 -Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, nonché per quelle occupate da non residenti o da residenti all'estero ovvero tenute a disposizione dai residenti per propri usi e per quelli dei familiari, è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 20 ovvero il numero già in possesso degli Uffici. In tutti i casi di mancanza di un numero occupanti dichiarato dall'utente si assume un nucleo di due persone, salvo dimostrazione o certificazione del numero inferiore o accertamento da parte degli uffici comunali che conducano alla definizione di un diverso numero di occupanti.

7 -Le cantine, le autorimesse e altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

#### **ART. 15 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1 -Le categorie delle utenze domestiche sono quelle individuate nel DPR 158/1999 ed elencate nell'allegato 1) al presente Regolamento.

2 -Le utenze domestiche sono classificate in sei categorie, sulla base del numero di componenti il nucleo familiare. In particolare, l'ultima categoria include sia i nuclei con sei componenti sia i nuclei con numero di componenti maggiore di sei.

## **ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1 -Secondo le disposizioni dell'allegato 1 al DPR 158/1999, per le utenze domestiche la quota fissa della tariffa è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

2 -La quota variabile della tariffa è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).

3 -I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria secondo la tabella 1a e nell'ambito dei valori minimo e massimo contenuti nella tabella 1b dell'allegato 1) al presente Regolamento.

## **ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1 -Le categorie delle utenze non domestiche sono quelle individuate nel DPR 158/1999 ed elencate nell'allegato 2) al presente Regolamento

2 -I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal DPR 158/1999, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

3 -L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B) al presente regolamento, viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT ed è relativo all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

4 -La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 12 mq.

5 -Sono inoltre applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione quali:

- parte delle superfici delle unità immobiliari adibite a civile abitazione che sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale;
- locali ad uso esposizione utilizzati dai negozi con grandi superfici che dovranno essere dichiarati separatamente rispetto alle aree di vendita

6 -Alle superfici dei fabbricati agricoli strumentali, destinati al ricovero di macchine ad attrezzature agricole, si applica la tariffa prevista per la categoria 4 di cui all'allegato 2 del Regolamento.

## **ART. 18 TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1 -Secondo le disposizioni dell'allegato 1 al DPR 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa della tariffa è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2).

2 -La quota variabile della tariffa è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (Allegato 2). I coefficienti di produzione Kd possono subire variazioni a seguito di specifiche verifiche effettuate mediante la pesatura del quantitativo di rifiuto conferito.

3 -I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati, per ogni categoria di attività, nella delibera tariffaria, nell'ambito dei valori minimi e massimi contenuti nelle tabelle 2 e 2b allegate al presente regolamento.

## **ART. 19 MODALITÀ DI COMPUTO DELLA SUPERFICIE IMPONIBILE**

1 -Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, con esclusione di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2 -In caso di impossibilità di delimitare le superfici produttive di rifiuti assimilati da quelle di rifiuti speciali non assimilati, la superficie assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando una riduzione del 30% esclusivamente alla superficie dello specifico locale o della specifica area su cui si producono contestualmente rifiuti assimilati e speciali non assimilati.

3 -Con delibera consigliare sono stabiliti i criteri per l'assimilazione agli urbani delle varie tipologie di rifiuti derivanti da attività produttive.

4 -Per i locali la superficie calpestabile è calcolata al netto dei muri e pilastri, comprendendovi gli eventuali soppalchi ed escludendo i balconi e le terrazze aperte.

5 -Per i vani scala la superficie è calcolata una sola volta per piano, in base allo sviluppo orizzontale della scala, comprensiva dei pianerottoli.

6 -Nel calcolo della superficie totale le frazioni inferiori a m. 0,50 vanno arrotondate per difetto, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

7 -Al fine di individuare le aree di pertinenza di fabbricati detenuti da utenze non domestiche, si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti l'edificio o al mappale asservito allo stesso, assoggettando al tributo al parte operativa.

8 -Alle aree di pertinenza viene applicata la tariffa vigente per la categoria di appartenenza dell'insediamento principale.

9 -Ai soli fini dell'attività di accertamento il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, può considerare, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale.

## **ART. 20 OBBLIGO DI DICHIARAZIONE**

1 -I soggetti passivi della tassa devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa ed in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni

2 -Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e relativa variazione

3 -La dichiarazione deve essere presentata:

- a. per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dal detentore qualsiasi titolo;
- b. per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante legale;
- c. per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

4 -Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri

## **ART. 21 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE**

1 -La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, possesso o detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tributi o reperibile sul sito internet del Comune.

2 -La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. In caso contrario la dichiarazione va presentata entro i termini di cui al comma 1. Nel caso di pluralità di immobili posseduti o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3 -In caso di cessazione, nel corso dell'anno, del possesso o detenzione dei locali ed aree, deve essere presentata entro il termine di cui al comma 1 apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione. In caso di mancata comunicazione la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.

4 -L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.

5 -I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini dei precedenti prelievi sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

6 -La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a. per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda di famiglia.
- b. per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) ed il numero dei soggetti occupanti l'utenza, se inferiore al numero forfettario previsto al precedente art. 14 comma 6.
- c. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata.
- d. l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistenti, il numero dell'interno, la scala ed il piano.
- e. i dati catastali dei locali e delle aree ed il titolo della loro conduzione.
- f. la superficie e la destinazione d'uso dei locali.
- g. la data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
- h. la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

- i. le superfici escluse dall'applicazione della tassa.
- j. il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto.

7 -La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale).
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza).
- c) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata.
- d) l'ubicazione dei locali ed aree, la superficie, la destinazione d'uso.
- e) i dati catastali dei locali ed aree ed il titolo della loro detenzione o conduzione
- f) la data in cui ha avuto inizio la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione.
- g) la sussistenza dei presupposti per usufruire di riduzioni e agevolazioni.

8 -La dichiarazione è redatta sugli apposti modelli predisposti dagli uffici comunali competenti ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.

9 -La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati ai precedenti commi 6 e 7 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità del sottoscrittore

10 -La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta o inviata per via telematica con posta elettronica. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

11 -Gli uffici comunali rilasciano, su richiesta dell'utente, ricevuta o copia della dichiarazione.

12 -Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

13 -Il Comune si riserva la facoltà di verificare la documentazione prodotta dal contribuente, nonché l'effettiva destinazione d'uso dei locali e delle aree.

14 -In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, gli Uffici comunali emettono avviso di accertamento nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente.

**ART. 22**  
**TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**  
**ASSIMILATI**

1 -E' istituito il tributo comunale giornaliero dovuto dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio, per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti assimilati prodotti da tali soggetti.

2 -L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3 -La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista nell'Allegato 2 al presente regolamento, maggiorata di un importo del 100 per cento.

4 -Qualora la classificazione contenuta nell'Allegato 2 del presente Regolamento manchi di una corrispondente voce d'uso, si applica il disposto di cui all'art. 17 comma 2.

5 -L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della TARI, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche

6 -Per le occupazioni che non danno origine a produzione di rifiuti o che comportano la produzione di soli rifiuti speciali, nonché per quelle che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, il tributo giornaliero sui rifiuti e servizi non è dovuto.

7 -Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa annuale.

8 -In caso di occupazione abusiva con uso di fatto, senza che al momento dell'accertamento di tale occupazione risulti versata la dovuta tariffa, la stessa è recuperata congiuntamente alle sanzioni.

9 -L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'incaricato della riscossione tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

**ART. 23**  
**SERVIZIO DI RACCOLTA DOMICILIARE SFALCI**

1 -Qualora venga attivato il servizio di raccolta domiciliare sfalci e potature a domanda individuale il Consiglio, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, ha la facoltà di applicare una maggiorazione percentuale alla tariffa in capo ai soggetti serviti.

2 -In caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in vigore.

#### **ART. 24 ISTANZA PER RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI**

1 -Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni di cui agli articoli successivi si applicano a seguito di istanza da redigersi sull'apposito modulo messo a disposizione dal Comune, completa della documentazione o autocertificazione relative al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.

2 -L'applicazione della riduzione, agevolazione od esenzione verrà concessa solo a seguito dell'avvenuta positiva valutazione della documentazione necessaria da parte dell'ufficio competente.

#### **ART. 25 RIDUZIONI PER PARTICOLARI SITUAZIONI**

1 -Le istanze di riduzione della tassa motivate da situazioni di oggettiva minore produzione di rifiuti rispetto al quantitativo ipotetico previsto, o da comprovate difficoltà economiche dell'utente, sono esaminate dalla Giunta Comunale che può deliberarne l'accoglimento e determinare la percentuale di riduzione applicabile.

#### **ART 26 RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO**

1 -Per le utenze che si impegnano a praticare il compostaggio domestico della cosiddetta "frazione umida" può essere istituita, ai sensi dell'art. 208, comma 19-bis del D.Lgs. 152/2006, contestualmente all'approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti, un'agevolazione attraverso la riduzione della tariffa fino ad un massimo del 30%.

2 -La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata, su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione, se precedente alla data di elaborazione dell'avviso di pagamento di cui all'art. 31 comma 6; si applica invece dall'anno successivo se la dichiarazione viene presentata posteriormente.

3 -Sono automaticamente iscritti all'Albo Comunale Compostatori, senza necessità di ulteriori comunicazioni od adempimenti, tutti coloro che risultano avere già presentato comunicazione di effettuazione del compostaggio domestico ai fini dell'applicazione della TARSU/TARES.

4 -Il contribuente è tenuto a denunciare il venir meno delle condizioni dell'applicazione della riduzione di cui al comma 1. In difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere

dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa dichiarazione.

#### ART. 27

### RIDUZIONI PER L'AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI ASSIMILATI DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1 -Per le utenze non domestiche che avviano al recupero rifiuti assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione della quota variabile della tariffa, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

2 -La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti assimilati non conferiti al servizio pubblico rientrino nei parametri qualitativi e quantitativi dell'assimilazione deliberati e siano destinati in modo effettivo e oggettivo al recupero.

3 -La percentuale di riduzione è proporzionale alla effettiva quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, rispetto alla propria produzione potenziale di rifiuti, ed è determinata applicando al seguente formula:

$$\text{Quota variabile del tributo} = \frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero}}{\text{Quantità di rifiuti potenziale}}$$

ove:

- o per "quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero" (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) verrà considerato il totale dei kg avviati al recupero risultanti dalla documentazione di cui ai paragrafi seguenti;
- o per "quantità di rifiuti potenziale" si intende la quantità ottenuta moltiplicando la superficie dell'attività assoggettata al tributo ed il coefficiente Kd della categoria corrispondente

4 -Ai fini del calcolo della predetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, a pena di decadenza, **entro il 28 febbraio dell'anno successivo**, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente.

5 -A tale dichiarazione dovrà altresì essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/2006, in cui sono specificate le quantità di rifiuti avviate al recupero nell'anno precedente, distinte per tipologia, con indicazione dei soggetti che hanno effettuato l'attività di recupero.

6 -Il Comune si riserva di effettuare un riscontro con il gestore del servizio raccolta rifiuti, al fine di verificare la reale quantità di rifiuti smaltiti attraverso il servizio pubblico e i costi comunque sostenuti per quell'utenza.

7 -L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

## **ART.28**

### **APPLICAZIONE DEL TRIBUTO IN FUNZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1 -Ai sensi del comma 656 dell'art. 1 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione dell'80% (ottanta per cento), limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

2 -Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta è applicata la riduzione del 60% della tariffa.

3 -Le riduzioni di cui ai commi 1 e 2 cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione.

## **ART. 29**

### **CUMULO DI RIDUZIONI**

1 -Qualora si rendessero applicabili più riduzioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

2 -In ogni caso il cumulo di riduzioni non potrà superare il limite della diminuzione del 70% della tariffa.

## **ART. 30**

### **ESENZIONI**

1 -Sono esenti dalla tassa le unità immobiliari in cui hanno la residenza anagrafica anziani dimoranti stabilmente in istituti di ricovero o case di riposo, purché le stesse non risultino locate, né in alcun modo utilizzate.

2 -L'esenzione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione o dalla data di ricovero, se antecedente.

## **ART. 31**

### **MODALITA' E SCADENZE DEI VERSAMENTI**

1 -La TARI è versata in autoliquidazione dal contribuente mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, N. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali

2 -Il versamento deve essere effettuato in n. **2 rate** scadenti il **31 agosto e 31 ottobre** dell'anno di competenza.

3 -In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di scadenza delle rate di cui al comma 2 si applicano le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo conguaglio sulla prima rata utile.

4 -E' facoltà del contribuente effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

5 -La Giunta Comunale, in caso di urgenza e salvo ratifica da parte del Consiglio Comunale, può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 2 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

6 -Il Servizio Tributi del Comune provvede, di norma un mese prima della scadenza di cui al comma 2, ad inviare ai contribuenti risultanti dalla banca dati comunale un avviso bonario di pagamento, contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili dichiarati.

7 -Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

8 -La trasmissione dell'avviso non esula il contribuente dal verificare la correttezza del proprio debito, provvedendo a comunicare agli uffici comunali eventuali discordanze, ovvero non esime dal versamento in autotassazione i contribuenti cui non dovesse pervenire l'avviso.

9 -I termini e le modalità di pagamento sono indicati nell'avviso bonario stesso e sono altresì pubblicizzati con idonei mezzi.

10 -Eventuali avvisi di pagamento emessi o rettificati successivamente alla spedizione di massa devono prevedere, se possibile, le scadenze di cui al comma 2. Ove, per l'approssimarsi o per l'avvenuta decorrenza dei termini, gli stessi debbano avere scadenze successive, il pagamento è effettuato di norma in unica soluzione entro la fine del mese successivo all'emissione.

11 -Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

12 -Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi.

13 -E' ammessa, da parte del contribuente, la regolarizzazione della dichiarazione e del versamento del tributo con ravvedimento operoso nei termini e con le modalità disposte dalle leggi vigenti al momento del versamento.

14 -In caso di mancato versamento entro i termini di cui al comma 2 si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 471/1997

## **ART. 32 DILAZIONI DI PAGAMENTO E RATEAZIONI**

1 -Le istanze di rateazione degli importi dovuti, anche a seguito di notifica di avviso di accertamento, sono esaminate dalla Giunta Comunale che può deliberarne l'accoglimento, stabilire in numero di rate in cui effettuare il pagamento, nonché determinare l'importo minimo al di sotto del quale la rateazione non è ammessa.

### **ART. 33 RIMBORSI**

1 -Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, ovvero dalla data in cui il contribuente ha risposto ai chiarimenti richiesti dal Comune.

2 -Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3 -Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata nel presente regolamento per i versamenti minimi da parte dei contribuenti.

### **ART. 34 VERSAMENTI MINIMI**

1 -Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede al versamento qualora la somma dovuta dal singolo utente sia inferiore a € 12,00 Tale importo si intende riferito alla tassa complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale.

2 -Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 22 del presente Regolamento.

### **ART. 35 TRIBUTO PROVINCIALE**

1 -Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, N. 504.

2 -Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

3 -Al Comune spetta la commissione per la riscossione prevista dal medesimo art. 19 del D.Lgs 504/1992.

### **ART. 36 FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1 -Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2 -Il funzionario responsabile del tributo è nominato con atto della Giunta Comunale ovvero della Giunta dell'Ente al quale è stato demandato il Servizio Tributi.

## **ART. 37 CONTROLLI**

1 -Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2 -Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
- d) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3 -Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

4 -In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

## **ART. 38 ACCERTAMENTI**

1 -Il Funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento o AG, un apposito avviso motivato.

2 -Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3 -Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4 -Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

5 -Gli avvisi sono sottoscritti dal Funzionario Responsabile della gestione del tributo.

6 -L'avviso di accertamento e connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, ha valore di intimazione ad adempiere entro il termine per presentare ricorso, pertanto con l'obbligo di pagamento dell'importo indicato entro 60 giorni dalla notifica, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs 472/1997, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Decorso il termine di sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento il provvedimento acquista efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari ed il Comune di Vezza d'Alba, o il soggetto Concessionario della Riscossione Coattiva, procede alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14/4/1910 n. 639.

7 -Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione TARI per le annualità successive all'intervenuta definitività.

### **ART.39 SANZIONI E INTERESSI**

1 -In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del trenta per cento di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto.

2 -In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3 -In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4 -In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 lett. b) dell'articolo 37 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.

5 -Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6 -La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

7 -Il tasso di interesse applicato al recupero delle imposte e ai rimborsi effettuati è pari al tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8 -Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 N. 296.

#### **ART. 40 CONTENZIOSO**

1 -Contro l'avviso di accertamento del tributo, il provvedimento di irrogazione delle sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs 31.12.1992 N. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

2 -Qualora il valore dell'imposta accertata non sia superiore a ventimila euro, può essere proposto reclamo con mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis del D.lgs. 546/1992; il ricorso produce pertanto gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

#### **ART. 41 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1 -I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto delle del Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.

#### **ART. 42 DECORRENZA ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO**

1 -Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.

2 -Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.

3 -Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

4 -I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

5 -Qualsiasi disposizione di legge imperativa sopravvenuta all'approvazione del presente regolamento che abbia la natura di norma inderogabile che entri in contrasto con disposizioni del presente regolamento determinerà l'implicita abrogazione di queste ultime.

\*\*\*\*\*

## ALLEGATO 1

### UTENZE DOMESTICHE

#### A – CLASSIFICAZIONE in CATEGORIE

**Categoria 1** Nucleo familiare con 1 componente

**Categoria 2** Nucleo familiare con 2 componenti

**Categoria 3** Nucleo familiare con 3 componenti

**Categoria 4** Nucleo familiare con 4 componenti

**Categoria 5** Nucleo familiare con 5 componenti

**Categoria 6** Nucleo familiare con 6 o più componenti

#### B – CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TF_{dom}(n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)$$

$$QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\sum n S_{tot}(n) \cdot Ka(n)}$$

**TF<sub>dom</sub>**: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

**QUF<sub>dom</sub>**: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

**Ka (n)**: coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

I valori di tali coefficienti sono riportati nella seguente tabella 1A

**Tabella 1A**

Numero componenti del nucleo familiare	Ka
1	0,84
2	0,98
3	1,08
4	1,16
5	1,24
6 e più	1,30

**CFT<sub>dom</sub>**: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

**S tot (n)**: superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

#### CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb(n) \cdot CU_{dom}$$

**TV<sub>dom</sub>**: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

**QUV<sub>dom</sub>**: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il

coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$QUV_{dom} = \frac{QTOT_{dom}}{\sum n N(n) \cdot Kb(n)}$$

**QTOT<sub>dom</sub>**: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

**N (n)**: Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

**Kb (n)**: Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza. I valori di tali coefficienti sono riportati nella tabella 1B

**Tabella 1B**

Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero dei componenti del nucleo familiare		
	minimo	massimo	medio
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

**CU<sub>dom</sub>**: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$CU_{dom} = \frac{CVT_{dom}}{QTOT_{dom}}$$

**CVT<sub>dom</sub>**: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

## **UTENZE NON DOMESTICHE**

### **A – CLASSIFICAZIONE IN CATEGORIE**

- Categoria 1** Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto  
**Categoria 2** Campeggi, distributori carburanti  
**Categoria 3** Stabilimenti balneari  
**Categoria 4** Esposizioni, autosaloni  
**Categoria 5** Alberghi con ristorante  
**Categoria 6** Alberghi senza ristorante  
**Categoria 7** Case di cura e riposo  
**Categoria 8** Uffici, agenzie, studi professionali  
**Categoria 9** Banche ed istituti di credito  
**Categoria 10** Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli  
**Categoria 11** Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze  
**Categoria 12** Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)  
**Categoria 13** Carrozzeria, autofficina, elettrauto  
**Categoria 14** Attività industriali con capannoni di produzione  
**Categoria 15** Attività artigianali di produzione beni specifici  
**Categoria 16** Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie  
**Categoria 17** Bar, caffè, pasticceria  
**Categoria 18** Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari  
**Categoria 19** Plurilicenze alimentari e/o miste  
**Categoria 20** Ortofrutta, pescherie, fiori e piante  
**Categoria 21** Discoteche, night club  
**Categoria 22** Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

### **CALCOLO DELLA QUOTA FISSA**

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$TF_{ndom}(ap, Sap) = QUF_{ndom} \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)$$

$$QUF_{ndom} = \frac{CFT_{ndom}}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}$$

**Tfndom:** quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

**QUFndom:** quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

**CFTndom:** totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

**Sap:** Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

**Kc:** Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività. Gli intervalli dei valori attribuibili a tale coefficiente, sono riportati nella tabella 2

**Tabella 2**

	<b>categoria</b>	<b>min</b>	<b>max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,32	0,51
2	Campeggi, distributori carburanti	0,67	0,80
3	Stabilimenti balneari	0,38	0,63
4	Esposizioni, autosaloni	0,30	0,43
5	Alberghi con ristorante	1,07	1,33
6	Alberghi senza ristorante	0,80	0,91
7	Case di cura e riposo	0,95	1,00
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,00	1,13
9	Banche ed istituti di credito	0,55	0,58
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,87	1,11
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,07	1,52
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,72	1,04
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	1,16
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,43	0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	1,09
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	4,84	7,42
17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	6,28
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,76	2,38
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	2,61
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	10,44
21	Discoteche, night club	1,04	1,64
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	0,60

**CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE**

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$TV_{\text{ndom}}(ap, Sap) = (C_{\text{Undom}} \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))$$

**TV<sub>ndom</sub>(ap, Sap):** quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap

**C<sub>Undom</sub>:** costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$C_{\text{Undom}} = \frac{CV_{\text{Tndom}}}{QTOT_{\text{ndom}}}$$

**Sap** = superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

**Kd(ap)** = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m<sup>2</sup> anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività. Nella tabella 2B sono riportati, gli intervalli di variazione di tali coefficienti in proporzione alle tipologie di attività.

**Tabella 2B**

	<b>categoria</b>	<b>min</b>	<b>max</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,60	4,20
2	Campeggi, distributori carburanti	5,51	6,55
3	Stabilimenti balneari	3,11	5,20
4	Esposizioni, autosaloni	2,50	3,55
5	Alberghi con ristorante	8,79	10,93
6	Alberghi senza ristorante	6,55	7,49
7	Case di cura e riposo	7,82	8,19
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,21	9,30
9	Banche ed istituti di credito	4,50	4,78
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,11	9,12
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,80	12,45
12	Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	5,90	8,50
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,55	9,48
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,50	7,50
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,92
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	39,67	60,88
17	Bar, caffè, pasticceria	29,82	51,47
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,43	19,55
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,59	21,41
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,72	85,60
21	Discoteche, night club	8,56	13,45
22	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90